

<b>1</b>	<b>NUOVA DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI - CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE</b>
	<p>La L. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) ha introdotto una nuova definizione degli avvisi bonari che comporta la riduzione delle sanzioni al 3%.</p> <p>La definizione riguarda gli avvisi bonari scaturenti da liquidazione automatica della dichiarazione relativi alle annualità 2019, 2020 e 2021 ove il termine di 30 giorni per definire fosse ancora pendente all'1.1.2023 e quelli notificati successivamente.</p> <p>Nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1 del 13.1.2023 sono stati diramati alcuni chiarimenti relativi all'istituto.</p> <p>In primo luogo, si specifica che per gli avvisi bonari ormai generati non è prevista una comunicazione di riliquidazione degli importi.</p> <p>Il contribuente deve quindi adeguare gli importi autonomamente, utilizzando se del caso il foglio di calcolo messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.</p>
<b>1.1</b>	<b>DILAZIONI IN CORSO</b>
	<p>Le dilazioni degli avvisi bonari in corso all'1.1.2023 rientrano nella definizione quindi in relazione al debito residuo occorre rimodulare gli importi, "aggiornando" la sanzione ancora restante alla misura del 3%.</p> <p>Non rileva in questo caso il periodo di imposta.</p> <p>Occorre che all'1.1.2023 il contribuente non sia decaduto dal piano di dilazione, cosa che si verifica se una rata successiva alla prima non viene pagata entro il termine per quella ancora successiva.</p> <p>La rata in scadenza al 31.12.2022, se non pagata entro tale termine, deve essere pagata entro il termine per quella successiva e le sanzioni restano ridotte al 10%.</p>
<b>1.2</b>	<b>NUMERO DI RATE</b>
	<p>La L. 197/2022 ha elevato a 20 il numero massimo di rate in cui è dilazionabile l'avviso bonario.</p> <p>Prima, la dilazione fino a 20 rate era ammessa solo per gli importi superiori a 5.000,00 euro, per quelli inferiori il numero massimo di rate era 8.</p> <p>La novità si applica anche alle dilazioni in corso all'1.1.2023, quindi è possibile estendere i piani di dilazione rimodulando le rate.</p>
<b>2</b>	<b>REGISTRI IVA E LIQUIDAZIONI PERIODICHE PRECOMPILATE - DICHIARAZIONE IVA PRECOMPILATA - MODIFICHE AL PROGRAMMA DI ASSISTENZA ON LINE</b>
	<p>Con provvedimento n. 9652 del 12.1.2023, l'Agenzia delle Entrate ha disposto il prolungamento, anche per il 2023, del periodo sperimentale di funzionamento del programma di assistenza <i>on line</i> che prevede la precompilazione dei documenti IVA, ampliando altresì il perimetro dei soggetti che possono accedere al servizio e garantendo la predisposizione delle bozze di comunicazione delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale IVA anche a coloro che non abbiano proceduto alla convalida dei registri di cui agli artt. 23 e 25 del DPR 633/72.</p>
<b>2.1</b>	<b>AMPLIAMENTO AMBITO SOGGETTIVO</b>
	<p>A partire dai documenti IVA relativi all'ultimo trimestre 2022 e dalla dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta 2022, viene ampliato l'ambito soggettivo del programma di assistenza <i>on line</i>, con inclusione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– soggetti trimestrali "speciali" o "per natura" di cui all'art. 74, comma 4, del DPR 633/72;</li> <li>– soggetti per i quali nell'anno di riferimento è stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa;</li> <li>– soggetti che applicano metodi specifici di determinazione dell'imposta ammessa in detrazione.</li> </ul>
<b>2.2</b>	<b>ULTERIORI NOVITÀ</b>
	<p>Il provvedimento n. 9652/2023 prevede la possibilità di accesso alla bozza della dichiarazione annuale IVA relativa alle operazioni effettuate a partire dall'1.1.2023 (e ai relativi servizi di pagamento), anche nel caso in cui i registri delle fatture e degli acquisti</p>

	<p>non siano stati convalidati o integrati.</p> <p>Il precedente provvedimento n. 183994 del 8.7.2021 precisava, infatti, che solo se la convalida/integrazione fosse stata effettuata con riferimento all'intero periodo d'imposta, l'Agenzia delle Entrate avrebbe potuto elaborare il modello IVA precompilato.</p> <p>Analogamente, a partire dalle operazioni effettuate dall'1.1.2023, le bozze delle LIPE e il servizio per il pagamento delle somme che risultano eventualmente dovute, saranno rese disponibili anche qualora i destinatari del servizio non abbiano effettuato la convalida o l'integrazione di tutti i registri IVA relativi al trimestre di riferimento.</p>
<b>3</b>	<p><b>CESSIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA ENERGIA, GAS E CARBURANTI RELATIVI AI MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2022 - COMUNICAZIONE E COMPENSAZIONE</b></p>
	<p>Con provvedimento n. 24252 del 26.1.2023, l'Agenzia delle Entrate ha esteso le modalità di attuazione delle disposizioni relative a cessione e tracciabilità dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese in relazione agli oneri sostenuti per l'acquisto di prodotti energetici già previste dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 253445 del 30.6.2022, approvando una nuova versione del modello di comunicazione e delle relative istruzioni di compilazione e specifiche tecniche.</p> <p>Con la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 2 del 30.1.2023 sono stati istituiti nuovi codici tributo per l'utilizzo in compensazione dei crediti da parte dei cessionari.</p>
<b>3.1</b>	<p><b>CREDITI D'IMPOSTA INTERESSATI</b></p> <p>Le nuove indicazioni riguardano i crediti d'imposta energia elettrica e gas relativi al mese di dicembre 2022, riconosciuti dall'art. 1 del D.L. 176/2022 a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– imprese energivore;</li> <li>– imprese gasivore;</li> <li>– imprese non energivore;</li> <li>– imprese diverse da quelle gasivore.</li> </ul> <p>I nuovi termini di comunicazione si applicano anche ai crediti d'imposta energia elettrica e gas relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– terzo trimestre 2022, quindi mesi di luglio, agosto e settembre 2022 (art. 6 del D.L. 115/2022);</li> <li>– mesi di ottobre e novembre 2022 (art. 1 del D.L. 144/2022).</li> </ul> <p>Sono interessati anche i crediti d'imposta per l'acquisto di carburante da parte delle imprese esercenti attività agricola e della pesca relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– terzo trimestre 2022, vale a dire ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022 (art. 7 del D.L. 115/2022);</li> <li>– quarto trimestre del 2022, vale a dire ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 (art. 2 del D.L. 144/2022).</li> </ul>
<b>3.2</b>	<p><b>TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE</b></p> <p>La cessione dei crediti d'imposta deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate entro il:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 22.3.2023, in relazione ai crediti d'imposta per l'acquisto di carburanti per il terzo trimestre 2022;</li> <li>– 21.6.2023, in relazione ai crediti d'imposta per l'acquisto di carburanti per il quarto trimestre 2022;</li> <li>– 20.9.2023, in relazione ai crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas relativi al mese di dicembre 2022.</li> </ul> <p><b>Crediti d'imposta energia elettrica e gas relativi al terzo trimestre 2022 e ottobre/novembre 2022</b></p> <p>Entro la suddetta data del 20.9.2023 devono essere comunicate anche le cessioni relative ai crediti d'imposta per acquisto di energia elettrica e gas relativi al terzo trimestre 2022 (mesi di luglio, agosto e settembre 2022) e ai mesi di ottobre e novembre 2022, in luogo della precedente scadenza del 21.6.2023 prevista dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 450517 del 6.12.2022.</p>

3.3	<p><b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE</b></p> <p>La comunicazione deve essere presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sulla base del nuovo modello approvato dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 24252 del 26.1.2023;</li> <li>– utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle nuove specifiche tecniche.</li> </ul>
3.4	<p><b>UTILIZZO DEI CREDITI D’IMPOSTA DA PARTE DEI CESSIONARI</b></p> <p>I cessionari sono tenuti preventivamente ad accettare la cessione e comunicare l’opzione irrevocabile per l’utilizzo in compensazione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (“Piattaforma cessione crediti”).</p> <p>I cessionari utilizzano i crediti d’imposta ricevuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– esclusivamente in compensazione mediante modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/97, presentato tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;</li> <li>– entro il 30.9.2023, in relazione ai crediti d’imposta energia elettrica e gas relativi al terzo e al quarto trimestre 2022;</li> <li>– entro il 31.3.2023, in relazione ai crediti d’imposta per l’acquisto di carburanti per il terzo trimestre 2022;</li> <li>– entro il 30.6.2023, in relazione ai crediti d’imposta per l’acquisto di carburanti per il quarto trimestre 2022.</li> </ul>
3.5	<p><b>CODICI TRIBUTO PER L’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DA PARTE DEI CESSIONARI</b></p> <p>Con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 2 del 30.1.2023 sono stati istituiti i seguenti codici tributo per consentire ai cessionari di utilizzare, in compensazione mediante il modello F24, i crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas relativi al mese di dicembre 2022 (art. 1 del D.L. 176/2022):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– “7742”, con riferimento al credito d’imposta a favore delle imprese energivore;</li> <li>– “7743”, per il credito d’imposta a favore delle imprese gasivore;</li> <li>– “7744”, relativamente al credito d’imposta a favore delle imprese non energivore;</li> <li>– “7745”, per il credito d’imposta a favore delle imprese non gasivore.</li> </ul>
3.6	<p><b>MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24</b></p> <p>In sede di compilazione del modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– i suddetti codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”);</li> <li>– nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.</li> </ul>
4	<p><b>CREDITI D’IMPOSTA ENERGIA ELETTRICA E GAS - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE PER IL VERSAMENTO DEGLI ACCONTI</b></p>
	<p>Con risposta a interpello n. 8 del 10.1.2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito d’imposta per le imprese energivore relativo al terzo trimestre 2022, disciplinato dall’art. 6 del D.L. 115/2022, può essere utilizzato, con le limitazioni previste dalla norma agevolativa, per il versamento di acconti e saldi d’imposta, anche in caso di acconti risultanti superiori con il metodo previsionale rispetto a quello storico.</p>
4.1	<p><b>LIMITI ALL’UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA</b></p> <p>Il credito d’imposta per le imprese energivore relativo al terzo trimestre 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– è utilizzabile solo in compensazione nel modello F24;</li> <li>– non sconta i limiti quantitativi delle ordinarie compensazioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. 241/97;</li> <li>– per l’utilizzo, dopo il 16.3.2023, richiede una comunicazione all’Agenzia delle Entrate sull’ammontare del credito stesso maturato nel 2022;</li> <li>– in nessun caso, ove non utilizzato entro il 30.6.2023, dà luogo a rimborso, sia diretto sia indiretto.</li> </ul>

<b>4.2</b>	<b>MODALITÀ DI UTILIZZO PER IL VERSAMENTO DEGLI ACCONTI</b> Secondo l'Agenzia delle Entrate, il versamento dell'acconto, qualora eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto, non potrà comunque consentire il rimborso della relativa imposta o un effetto trascinarsi tale per cui il credito speso per il pagamento sia utilizzato in qualsiasi modo dopo il 30.6.2023 (30.9.2023 dopo la conversione in legge del D.L. 176/2022).
<b>5</b>	<b>CREDITI D'IMPOSTA ENERGIA ELETTRICA E GAS - REQUISITI - ULTERIORI INDICAZIONI</b>
	L'Agenzia delle Entrate, con risposte a interpelli n. 18 e 24 del 13.1.2023, ha fornito ulteriori indicazioni in merito ai requisiti dei crediti d'imposta energia elettrica e gas.
<b>5.1</b>	<b>NOZIONE DI IMPRESE ENERGIVORE - RILEVANZA DELL'ATTIVITÀ PREVALENTE</b> Con risposta n. 18 del 13.1.2023, è stato chiarito che l'assenza del codice ATECO relativo all'attività prevalente esercitata dalla società nell'ambito dell'elenco di cui all'Allegato 1 del D.M. 541/2021 non consente alla società di poter usufruire del credito d'imposta di cui all'art. 15.1 del D.L. 4/2022.
<b>5.2</b>	<b>RILEVANZA DI ENERGIA/GAS ACQUISTATI PER USO PROPRIO E NON RIVENDUTI</b> Con risposta n. 24 del 13.1.2023, è stato precisato che: – per il calcolo dei crediti d'imposta per acquisto di energia elettrica a favore di imprese energivore, rileva la sola quantità di energia acquistata per uso proprio, e non anche l'energia rivenduta; su tale quantità deve essere calcolata la spesa sostenuta e, quindi, applicato il prezzo medio di acquisto risultante dalle fatture di acquisto; – analogamente, in relazione al credito d'imposta per acquisto di gas naturale a favore di imprese gasivore, la spesa alla quale applicare la percentuale è data, quindi, dalla sola quantità di gas acquistata ed utilizzata nel periodo di riferimento, moltiplicata per il prezzo medio di acquisto risultante dalle rispettive fatture di acquisto.
<b>6</b>	<b>AUTOVEICOLI ACQUISTATI DALLA CONTROLLANTE E DESTINATI ALLE SOCIETÀ CONTROLLATE - TRATTAMENTO AI FINI IRES E IVA</b>
	Con risposta a interpello n. 107 del 20.1.2023, l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito al trattamento, ai fini della deducibilità e della detraibilità IVA, dei costi sostenuti dalla capogruppo in relazione alle auto aziendali, acquistate per essere messe a disposizione delle controllate, e riaddebitati alle altre società del gruppo.
<b>6.1</b>	<b>DEDUCIBILITÀ AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI</b> Le spese sostenute dalla società capogruppo non rientrano nella disciplina dell'art. 164 del TUIR, posto che, nel caso prospettato, le autovetture sono acquistate non per essere utilizzate quali beni strumentali dell'attività della capogruppo, bensì allo scopo di essere messe a disposizione delle società controllate. Tali costi sono quindi deducibili senza le limitazioni previste dall'art. 164 del TUIR, ma secondo la regola generale dell'art. 109, comma 5, del TUIR.
<b>6.2</b>	<b>DETRAZIONE IVA</b> L'Agenzia delle Entrate ritiene inoltre applicabile la detrazione integrale dell'IVA assolta sulle spese relative a tali veicoli, a condizione che non sussistano limiti derivanti dall'effettuazione di operazioni esenti o non soggette all'imposta.
<b>7</b>	<b>BUONI BENZINA CONCESSI AI DIPENDENTI - NON IMPONIBILITÀ FINO A 200,00 EURO - PROROGA PER IL 2023</b>
	Con l'art. 1, comma 1, del D.L. 5/2023 (cosiddetto DL "Trasparenza"), pubblicato sulla G.U. n. 11 del 14.1.2023, è stato previsto che il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti dall'1.1.2023 al 31.12.2023 non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a 200,00 euro per lavoratore. Tale agevolazione si affianca al limite ordinario dei <i>fringe benefit</i> previsto dall'art. 51, comma 3, terzo periodo, del TUIR, pari a 258,23 euro.

<b>8</b>	<b>DEDUZIONE FORFETARIA PER LE TRASFERTE DEI DIPENDENTI DEGLI AUTOTRASPORTATORI - MODALITÀ DI FRUIZIONE PER LE COOPERATIVE</b>
	L'Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 184 del 31.1.2023, ha fornito alcuni chiarimenti sulla deduzione forfetaria riconosciuta agli autotrasportatori di merci per le trasferte dei propri dipendenti (ai sensi dell'art. 95, comma 4, del TUIR), nell'ipotesi in cui a poterne beneficiare sia una società cooperativa.
<b>8.1</b>	<p><b>DEDUZIONE FORFETARIA PER LE TRASFERTE EFFETTUATE DAI DIPENDENTI</b></p> <p>Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dai propri dipendenti fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo giornaliero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, pari a (art. 95, comma 4, del TUIR):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 59,65 euro, per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale;</li> <li>– 95,80 euro, per le trasferte all'estero.</li> </ul>
<b>8.2</b>	<p><b>APPLICAZIONE DELLA DEDUZIONE ALLE COOPERATIVE DI TRASPORTO</b></p> <p>L'art. 62 della L. 342/2000 prevede che la suddetta disposizione si applica ai fini della determinazione del reddito di cui all'art. 50, comma 1 lett. a), del TUIR, se la società cooperativa autorizzata all'autotrasporto non fruisce, in relazione alle trasferte effettuate dai soci fuori del territorio comunale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– né della deduzione forfetaria illustrata nel precedente par. 8.1;</li> <li>– né della deduzione analitica delle spese di trasferta sostenute.</li> </ul> <p>In base al predetto art. 50, comma 1 lett. a), sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente, tra gli altri, i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– cooperative di produzione e lavoro;</li> <li>– cooperative di servizi;</li> <li>– cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli;</li> <li>– cooperative della piccola pesca.</li> </ul> <p>La risposta in commento conferma che, in base alle suddette norme, la parte della deduzione forfetaria che non trova capienza nel reddito della cooperativa può essere trasferita a tutti i soci lavoratori che percepiscono i predetti redditi.</p> <p>Viene, inoltre, precisato che tale facoltà deve essere riconosciuta anche ad una cooperativa di trasporti che abbia una struttura nella quale realizzi uno scambio mutualistico plurimo di produzione e lavoro (soci lavoratori dipendenti) e di servizi (soci lavoratori autonomi), limitatamente allo scambio mutualistico con i soci lavoratori dipendenti.</p>
<b>9</b>	<b>CONTROLLO DEL VERSAMENTO DELLE RITENUTE NELL'AMBITO DEGLI APPALTI - UTILIZZO DI BENI DEL COMMITTENTE IN COMODATO O LOCAZIONE</b>
	Con risposta a interpello n. 144 del 23.1.2023, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in relazione all'applicazione della disciplina relativa al controllo del versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nell'ambito di appalti e subappalti, di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. 241/97, in caso di utilizzo di beni del committente sulla base di contratti di comodato o di locazione.
<b>9.1</b>	<p><b>PRESUPPOSTI DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA</b></p> <p>L'art. 17-bis del D.Lgs. 241/97 (introdotto dall'art. 4 del D.L. 124/2019, convertito nella L. 157/2019), infatti, prevede che le imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici hanno l'obbligo di versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, per i lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio, senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, se eseguono opere o servizi nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– per un importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro;</li> <li>– caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente;</li> <li>– mediante utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.</li> </ul>

	<p>Il committente, invece, ha l'obbligo di controllare che l'impresa adempia al versamento delle ritenute e, se rileva un inadempimento, deve sospendere il pagamento dei corrispettivi e comunicarlo all'Agenzia delle Entrate competente.</p>
<b>9.2</b>	<p><b>UTILIZZO DI BENI STRUMENTALI RICONDUCIBILI AL COMMITTENTE</b></p> <p>L'Agenzia delle Entrate chiarisce che la disciplina in esame può trovare applicazione, nel rispetto degli altri requisiti, qualora l'appaltatore utilizzi le attrezzature del committente, sulla base di un contratto di comodato (art. 1803 Codice Civile); in tal caso, infatti, l'utilizzo risulta in base ad un titolo giuridico che non fa venir meno la riconducibilità dei beni al committente.</p> <p>Per escludere l'applicazione della disciplina in esame è quindi necessario che l'appaltatore noleggi i beni da soggetti terzi, diversi dal committente o da imprese ad esso riconducibili.</p>
<b>9.3</b>	<p><b>SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ PRESSO LE SEDI DEL COMMITTENTE</b></p> <p>Ai fini del luogo di svolgimento dell'attività, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1 del 12.2.2020 aveva chiarito che nel concetto di "sede" del committente "<i>vi rientrano, tra le altre, la sede legale, le sedi operative, gli uffici di rappresentanza, i terreni in cui il committente svolge l'attività agricola, i cantieri, le piattaforme e ogni altro luogo comunque riconducibile al committente destinati allo svolgimento dell'attività d'impresa, agricola o professionale</i>".</p> <p>Al riguardo, con la risposta a interpello in oggetto viene chiarito che sono "riconducibili al committente" anche i magazzini utilizzati dall'appaltatore sulla base di un contratto di locazione o di comodato con il committente.</p> <p>Tale situazione può quindi determinare l'applicazione della disciplina in esame, nel rispetto degli altri requisiti.</p>
<b>10</b>	<p><b>CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI - BENI NOLEGGIATI E UTILIZZATI TEMPORANEAMENTE PRESSO CANTIERI ALL'ESTERO</b></p>
	<p>Con risposta a interpello n. 47 del 17.1.2023, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che possono fruire del credito d'imposta per investimenti di cui alla L. 178/2020 anche i beni noleggiati temporaneamente ad una controllata per l'utilizzo presso cantieri all'estero, non operando il meccanismo di "<i>recapture</i>".</p> <p>A tal fine, è necessario che si verifichino le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i beni agevolabili devono appartenere alla struttura produttiva italiana sotto il profilo organizzativo, economico e gestionale e devono essere utilizzati nell'attività ordinariamente svolta dalla stessa; in altri termini, i beni devono mantenere un effettivo nesso funzionale con l'attività d'impresa svolta in Italia;</li> <li>- l'utilizzo all'estero dei beni non deve assumere una misura prevalente, in termini temporali ed economici, rispetto al relativo utilizzo in Italia;</li> <li>- il canone di noleggio deve essere fissato al medesimo livello che sarebbe stato pattuito tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili;</li> <li>- il costo e il rischio dell'investimento devono essere totalmente a carico della controllante, senza che essi siano ribaltati in tutto o in parte, in maniera esplicita o implicita sul soggetto che utilizza il bene in base al contratto di noleggio.</li> </ul>
<b>11</b>	<p><b>INVESTIMENTI IN START UP INNOVATIVE - DETRAZIONE IRPEF - RILEVANZA DEL PRINCIPIO DI CASSA</b></p>
	<p>Con risposta a interpello n. 154 del 24.1.2023, l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito alla detrazione IRPEF per investimenti in <i>start up</i> innovative di cui all'art. 29 del D.L. 179/2012.</p>
<b>11.1</b>	<p><b>PERIODO RILEVANTE PER I SOGGETTI IRPEF</b></p> <p>Il periodo d'imposta in cui il conferimento si considera effettuato, individuato ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.M. 7.5.2019, coincide "normalmente" con quello in cui il conferente ha diritto a operare la detrazione, se soggetto IRPEF.</p>

	<p>Nel caso di sottoscrizione di azioni o quote del capitale di una <i>start up</i> innovativa in sede di costituzione della stessa, pertanto, rileva la data di deposito per l'iscrizione nel Registro Imprese dell'atto costitutivo della <i>start up</i> innovativa, nella quale il conferente si obbliga all'esecuzione dei conferimenti, fermo restando che, in applicazione del principio generale di cassa, per i soggetti IRPEF il diritto alla detrazione sorge nell'anno di effettuazione del versamento di quanto dovuto a titolo di conferimento, posto che la normativa in esame ha il fine di agevolare solo i conferimenti che si traducono in un effettivo aumento di capitale.</p>
<b>12</b>	<b>SOMME DERIVANTI DA ACCORDO TRANSATTIVO - TRATTAMENTO FISCALE</b>
	<p>Con le risposte a interpelli n. 28 e 33 del 13.1.2023, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato alcuni aspetti del trattamento fiscale delle somme corrisposte a titolo di accordo transattivo.</p> <p>Nella risposta a interpello n. 33/2023, viene evidenziato il ricorrere del presupposto oggettivo IVA nel caso di un accordo bonario per definire una possibile controversia, tale per cui il soggetto passivo si impegnava a versare una somma di denaro "a titolo indennitario e conciliativo", a fronte della quale la controparte si impegnava a rinunciare a ogni pretesa. Si configurava, dunque, uno scambio di prestazioni reciproche tra la somma corrisposta e l'obbligo di non fare (rinuncia alle pretese) ai sensi dell'art. 3 del DPR 633/72.</p>
<b>12.1</b>	<b>DEDUCIBILITÀ DEL COSTO</b>
	<p>Nella risposta a interpello n. 28/2023, con riferimento all'IRES, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che le somme dovute in seguito alla sottoscrizione dell'accordo transattivo siano inerenti e, quindi, deducibili, poiché nel caso di specie consentono alla società che ha sostenuto il costo di definire le vertenze legali concernenti, evitando altresì possibili costi futuri in relazione all'esito delle stesse azioni giudiziarie.</p>
<b>12.2</b>	<b>ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE IVA</b>
	<p>Inoltre, nella risposta a interpello n. 28/2023, è stata riconosciuta la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA se la somma versata in attuazione dell'accordo transattivo, allo scopo di porre fine a una controversia, concorre a far parte delle spese generali sostenute dal soggetto passivo.</p>
<b>13</b>	<b>STRUMENTI DI MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI - ADEGUAMENTO ALLA NUOVA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI</b>
	<p>L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 15943 del 18.1.2023, ha definito le modalità di adattamento dei registratori telematici alle novità in materia di lotteria degli scontrini, fissando al 2.10.2023 la data entro la quale gli apparecchi e la procedura <i>web</i> dovranno essere configurati per la partecipazione al concorso.</p> <p>Sono state inoltre approvate le specifiche tecniche che dovranno essere obbligatoriamente rispettate dai registratori telematici e dai Server RT per i quali è presentata istanza di approvazione dopo il 30.6.2023.</p>
<b>13.1</b>	<b>AMPLIAMENTO AMBITO SOGGETTIVO</b>
	<p>L'art. 18 del D.L. 36/2022 ha apportato diverse novità nel concorso nazionale basato sui documenti commerciali; tra esse, si segnala l'introduzione della lotteria "istantanea", che consentirà di venire immediatamente a conoscenza dell'eventuale vincita, grazie a un codice riportato nel documento commerciale, e che si affiancherà a quella "differita" (che prevede premi settimanali, mensili ed annuali).</p>
<b>13.2</b>	<b>ADEGUAMENTO DELLE SPECIFICHE TECNICHE</b>
	<p>In base alle nuove regole, i registratori telematici, ma anche i Server RT e la procedura <i>web</i> messa a disposizione nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, dovranno essere configurati in modo da generare un codice bidimensionale (<i>QR code</i>) che rispetti le caratteristiche indicate nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento n. 15943 del 18.1.2023.</p>

<b>14</b>	<b>VENDITE A DISTANZA DI BENI IMPORTATI - APPLICAZIONE DEL REGIME IOSS</b>
	Con le risposte a interpelli dell’Agenzia delle Entrate n. 74 e 77 del 18.1.2023, sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito all’applicazione del regime IOSS (“ <i>Import one stop shop</i> ”).
<b>14.1</b>	<p><b>POSSIBILITÀ DI ADESIONE PER I FORFETARI</b></p> <p>Nella risposta a interpello n. 74/2023, in particolare, è stato specificato che anche i soggetti in regime forfetario possono aderire al regime IOSS al fine di dichiarare, nel portale dedicato, le vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi in favore di acquirenti residenti in Italia.</p> <p>Nella fattispecie esaminata, la vendita a distanza di beni oggetto di importazione, avvalendosi dell’ausilio di una piattaforma, è scomposta in due operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– l’acquisto, da parte della piattaforma, del bene prodotto al di fuori dell’Unione europea;</li> <li>– la successiva cessione, sempre a opera della piattaforma, di tale bene ai consumatori finali residenti in Italia.</li> </ul> <p>L’introduzione del bene in Italia non è soggetta a IVA in carenza del requisito di territorialità e non richiede l’assolvimento dell’imposta in Dogana, mentre la seconda operazione è soggetta a IVA nel territorio dello Stato ed è dichiarata mediante l’apposito portale IOSS.</p>
<b>14.2</b>	<p><b>DETERMINAZIONE DEL VALORE INTRINSECO DEI BENI CEDUTI</b></p> <p>La risposta a interpello n. 77/2023 ha esaminato le condizioni per determinare l’importo del “valore intrinseco” dei beni oggetto di vendite a distanza di beni importati, ai fini del regime IOSS, pari a 150,00 euro.</p> <p>Detto importo, secondo l’Agenzia delle Entrate, è rappresentato dal corrispettivo pagato al soggetto passivo facilitatore da parte dell’acquirente “consumatore finale”.</p> <p>Richiamando le note esplicative relative all’IVA sul commercio elettronico, viene suggerito al soggetto passivo che si avvale del regime IOSS di indicare il prezzo pagato dall’acquirente sulla fattura (qualora emessa) o sul documento di carattere commerciale che accompagna i beni ai fini dello sdoganamento.</p>
<b>15</b>	<b>ESPORTAZIONE INDIRECTA - PROVA OLTRE IL TERMINE DI 90 GIORNI - REGOLARIZZAZIONE - VARIAZIONE IN DIMINUZIONE</b>
	<p>Con risposta a interpello n. 32 del 13.1.2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per recuperare l’IVA versata in sede di regolarizzazione, il soggetto passivo può emettere una nota di variazione ex art. 26, comma 2, del DPR 633/72, entro il termine per la dichiarazione annuale relativa all’anno in cui si realizza il presupposto, cioè quando si avvera sia il presupposto “sostanziale” dell’avvenuta esportazione e ne sia acquisita la prova, sia il presupposto “formale” dell’emissione della nota di debito per regolarizzare la fattura non imponibile, cui fa seguito il versamento dell’imposta da recuperare.</p> <p>Se la variazione in diminuzione non fosse più consentita, perché la prova è acquisita oltre il termine entro cui poteva essere emessa la nota, può essere azionata la richiesta di rimborso di cui all’art. 30-ter del DPR 633/72.</p>
<b>15.1</b>	<p><b>MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONE PER IL RECUPERO DELL’IVA</b></p> <p>Ai sensi dell’art. 8, comma 1 lett. b), del DPR 633/72, le cessioni all’esportazione cosiddette “indirette” di beni consegnati in Italia al cessionario non residente sono non imponibili IVA, se il trasporto o la spedizione al di fuori del territorio dell’Unione europea risulta effettuato, entro il termine di 90 giorni dalla consegna, dal cessionario o da un “terzo” per suo conto.</p> <p>L’operazione si compone, quindi, di due momenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– la consegna della merce in Italia al cessionario non residente;</li> <li>– la successiva esportazione “fisica” della stessa a cura o per conto del cessionario, di cui il cedente deve acquisire la prova.</li> </ul> <p>In mancanza di prova, la fattura deve essere regolarizzata, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 471/97, con emissione della nota di debito ed il versamento dell’IVA.</p>

	<p>A tale riguardo, la Corte di Giustizia UE causa C-563/12 del 19.12.2013 ha peraltro chiarito che, conformemente alla normativa unionale, gli Stati membri sono tenuti ad assicurare il rimborso dell'IVA assolta, ove sia fornita la prova dell'avvenuta esportazione, benché "tardiva", pur riconoscendo la possibilità di introdurre condizioni ragionevoli per prevenire ogni possibile evasione, elusione e abuso.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha precisato che, per recuperare l'IVA versata in sede di regolarizzazione, il soggetto passivo può emettere una nota di variazione in base all'art. 26, comma 2, del DPR 633/72, entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno in cui si intende realizzato il presupposto, ossia nel momento in cui si avvera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sia il presupposto "sostanziale" dell'avvenuta esportazione, che retroagisce alla data della cessione del bene, a condizione che sia stata acquisita la prova che la stessa è effettivamente avvenuta;</li> <li>– sia il presupposto "formale" dell'emissione della nota di debito per regolarizzare la fattura non imponibile, cui fa seguito il versamento dell'imposta da recuperare.</li> </ul> <p>Pertanto, il <i>dies a quo</i> per l'emissione della nota di variazione decorre dalla data di emissione della nota di debito.</p>
<b>15.2</b>	<p><b>RICHIESTA DI RIMBORSO</b></p> <p>Qualora la variazione in diminuzione non fosse più consentita, perché la suddetta prova è stata acquisita oltre il termine entro cui essa poteva essere emessa, non configurandosi una "colpevole" inerzia, è ammessa la richiesta di rimborso ex art. 30-ter del DPR 633/72.</p> <p>Non è ammessa, invece, la diretta annotazione in rettifica sui registri IVA in base all'art. 26, comma 8, del DPR 633/72, in quanto tale procedura non permette di "tracciare" con un documento, ai fini del successivo controllo, la variazione.</p>
<b>16</b>	<p><b>SERVIZI DI RICARICA DELLE AUTO ELETTRICHE - QUALIFICAZIONE AI FINI IVA</b></p>
	<p>L'Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 27 del 13.1.2023, ha affermato che l'erogazione di una serie di servizi, a fronte di un unico corrispettivo, finalizzati a consentire agli utilizzatori di auto elettriche di ricaricare i propri veicoli, costituisce un'operazione unica ai fini IVA, composta da una cessione di beni (la fornitura di energia) e da altre prestazioni accessorie.</p>
<b>16.1</b>	<p><b>SERVIZI DI RICARICA PER AUTO ELETTRICHE</b></p> <p>La questione posta all'esame dell'Agenzia delle Entrate riguarda una società (Alfa) che ha ideato un'offerta dedicata agli "eDriver", consistente nell'utilizzo di un'applicazione informatica che permette agli utenti di monitorare i dati del veicolo elettrico e di effettuare le ricariche presso le stazioni convenzionate più vicine. Per offrire i propri servizi essa ha concluso un accordo commerciale con un'altra società (Zeta), la quale mette a disposizione di Alfa e della relativa clientela una piattaforma informatica e la propria rete di convenzioni stipulate con gestori e proprietari dei punti di ricarica.</p>
<b>16.2</b>	<p><b>PRESTAZIONE UNITARIA AI FINI IVA</b></p> <p>Secondo l'Agenzia delle Entrate, l'insieme delle attività svolte dal gestore dell'infrastruttura (Zeta) e dall'<i>e-mobility service provider</i> (Alfa) rappresenta un'operazione unitaria costituita dalla ricarica del veicolo elettrico e da altri servizi, meramente accessori. Detta operazione costituisce a tutti gli effetti una fornitura di energia elettrica e rappresenta, quindi, una cessione di beni ai fini IVA.</p>
<b>17</b>	<p><b>SERVIZI RELATIVI ALLA RACCOLTA DELLE GIOCATE - PAGAMENTO CON TESSERE RICARICABILI - MOMENTO IMPOSITIVO</b></p>
	<p>La risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 29 del 13.1.2023 ha chiarito che il caricamento di crediti sulle tessere per la raccolta di giocate presso specifici apparecchi di intrattenimento si qualifica, ai fini IVA, come emissione di un buono corrispettivo multiuso. Pertanto, il momento di effettuazione dell'operazione si individua nell'acquisto delle giocate; il mancato utilizzo dei crediti spendibili entro la scadenza ne determina l'esclusione da IVA.</p>

	<p>Per la determinazione del reddito d'impresa, il periodo di competenza coincide con il momento in cui il possessore della tessera realizza la giocata, previo pagamento del corrispettivo con i crediti spendibili. Se tali crediti non sono utilizzati entro la scadenza, l'importo non speso costituisce una sopravvenienza attiva ex art. 88 del TUIR.</p>
<b>17.1</b>	<p><b>TESSERE RICARICABILI COME BUONI MULTIUSO E RILEVANZA DEL MOMENTO DI ACQUISTO DELLA GIOCATA</b></p> <p>Il caso in esame riguarda i servizi di raccolta delle giocate in caso di pagamento con carte e/o tessere ricaricabili. Queste ultime sono richieste gratuitamente in cassa o presso i c.d. <i>"totem self service"</i> all'interno delle sale giochi, e caricate, in contanti o con strumenti di pagamento elettronici, di crediti spendibili per l'acquisto di giocate negli apparecchi di intrattenimento dotati di un particolare dispositivo.</p> <p>A tale riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha osservato quanto segue.</p> <p>L'art. 6-bis del DPR 633/72 stabilisce che il buono-corrispettivo rappresenta <i>"uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi"</i>.</p> <p>I successivi artt. 6-ter e 6-quater del DPR 633/72 individuano, inoltre, le tipologie di buono, distinguendo fra <i>"monouso"</i> e <i>"multiuso"</i>, a seconda che, all'atto di emissione, si abbia, o meno, la certezza del trattamento IVA applicabile alle operazioni che incorpora, vale a dire territorialità, natura, qualità e quantità di beni o servizi, oltre all'aliquota IVA applicabile.</p> <p>Pertanto, si è ritenuto che il caricamento dei crediti sulle tessere sopra descritte possa qualificarsi come emissione di un buono corrispettivo multiuso, rilevante ai fini IVA nel momento in cui è accettato come corrispettivo; pertanto, il trasferimento delle ricariche nel supporto fisico non comporta l'obbligo di certificazione dei corrispettivi. Ne discende che il momento di effettuazione dell'operazione coincide con l'acquisto delle giocate da parte del possessore della tessera.</p> <p>In caso di mancato utilizzo dei crediti entro la scadenza, le somme non vanno assoggettate a IVA, poiché non costituiscono il corrispettivo di alcuna prestazione di servizi o cessione di beni.</p>
<b>17.2</b>	<p><b>DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA</b></p> <p>Ai fini del reddito d'impresa, il periodo di competenza, ai sensi dell'art. 109, comma 2 lett. b), del TUIR, va individuato nel momento in cui il possessore della tessera realizza la giocata, previo pagamento del relativo corrispettivo e/o del valore della partita con i crediti spendibili accreditati nella medesima. Nessun rilievo assume, invece, il momento della ricarica, che costituisce una mera movimentazione finanziaria.</p> <p>Peraltro, se i crediti spendibili sulla tessera non sono utilizzati entro la scadenza, l'importo non speso costituisce una sopravvenienza attiva ai sensi dell'art. 88 del TUIR.</p>
<b>18</b>	<p><b>PASTI A DOMICILIO - AUTONOMIA AI FINI IVA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO</b></p> <p>Con la risposta a interpello n. 9 del 11.1.2023, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il servizio di trasporto e consegna a domicilio dei piatti pronti non può fruire dell'aliquota IVA del 10%.</p> <p>In via ordinaria, è infatti prevista l'aliquota ridotta per la somministrazione di alimenti e bevande, inclusa la fornitura a domicilio.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ritiene che al servizio di trasporto e consegna non possa essere attribuito carattere <i>"accessorio"</i> rispetto alla prestazione principale di cessione degli alimenti poiché, nel caso di specie, la società fornitrice di detto servizio non è la medesima che si occupa della preparazione, cottura e confezionamento dei pasti (vale a dire la prestazione principale).</p> <p>Nella risposta a interpello, è ribadito che possono qualificarsi come <i>"accessorie"</i> ai fini IVA solamente le operazioni che siano rese direttamente dal medesimo soggetto dell'operazione principale e che, al contempo, siano rese nei confronti del cessionario e/o committente verso cui è effettuata l'operazione principale.</p>

19	<b>RITARDI NEI PAGAMENTI - INDIVIDUAZIONE DEI TASSI “LEGALI” DI MORA APPLICABILI AL PRIMO SEMESTRE 2023</b>
	<p>La Banca Centrale europea (BCE), con la decisione di politica monetaria del 15.12.2022, ha innalzato al 2,50% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, a decorrere dal 21.12.2022.</p> <p>Ai fini dell'individuazione dei tassi “legali” di mora di cui al D.Lgs. 231/2002, la suddetta misura del 2,5% rileva per il primo semestre 2023, come indicato nel comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla <i>G.U.</i> n. 14 del 18.1.2023.</p> <p>In relazione al periodo dall'1.1.2023 al 30.6.2023, i tassi “legali” degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle transazioni commerciali e dei servizi dei lavoratori autonomi, anche nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, nonché tra lavoratori autonomi e imprese, risultano quindi stabiliti nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 14,50% (2,50% + 8% + 4%), per le transazioni aventi ad oggetto prodotti agricoli e/o alimentari (artt. 2 e 4 del D.Lgs. 198/2021);</li> <li>– 10,50% (2,50% + 8%), per le altre transazioni commerciali.</li> </ul> <p><b><i>Estensione a tutti i lavoratori autonomi</i></b></p> <p>Per effetto dell'art. 2 della L. 81/2017 (cosiddetto “<i>Jobs Act</i> dei lavoratori autonomi”), in vigore dal 14.6.2017, la disciplina degli interessi “legali” di mora per ritardato pagamento è stata estesa a tutti i lavoratori autonomi, in relazione alle transazioni commerciali tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– lavoratori autonomi e Amministrazioni Pubbliche;</li> <li>– lavoratori autonomi.</li> </ul> <p>In precedenza, infatti, si faceva riferimento solo ai soggetti esercenti “una libera professione”.</p> <p><b><i>Deroghe contrattuali</i></b></p> <p>Le parti possono concordare un tasso di interesse di mora diverso da quello “legale”:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– nelle transazioni commerciali tra imprese e/o tra lavoratori autonomi;</li> <li>– purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.</li> </ul> <p>Tuttavia, occorre considerare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– nelle transazioni commerciali che riguardano prodotti agricoli e/o alimentari, il tasso è inderogabile;</li> <li>– nei rapporti di “subfornitura”, il tasso può essere stabilito solo in misura superiore.</li> </ul>